

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:

N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di L. \_\_\_\_\_  
N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di L. \_\_\_\_\_

Il Ragioniere

COMUNE DI CASTELMOLA

Provincia di MESSINA

N. \_\_\_\_\_ di prot. N. 10 Reg. Delib.

# DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE  
(T.O.S.A.P.) - ADEGUAMENTO TARIFFE -=====

L'anno ~~2003~~ 2004 il giorno Cinque== del mese di Febbraio===  
alle ore 17,00 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di prosecuzione(1)  
disciplinata dal comma 4° (1) dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, in sessione NON URGENTE  
che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dello stesso ordinamento, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	CONSIGLIERI	Presenti
1°) Sig. Pizzolo Massimiliano	X		
2°) Sig. na Cacopardo Eleonora	X		
3°) Rag. Cundari Antonio	X		
4°) Sig. D'Allura Fabio	X		
5°) Sig. Alibrandi Giuseppe	X		
6°) Dott. Cundari Eugenio	X		
7°) Sig. Raneri Cateno	X		
8°) Sig. Turrisi Massimo	X		
9°) Sig. Valentino Giorgio -Assente-			
10°) Sig. Pizzolo Alfio -Assente-			
11°) Sig. Puglia Marzio -Assente-			
12°) Sig. D'Agostino Angelo	X		

Assegnati n. 12 In carica n. 12 Assenti n. 03 Presenti n. 09

Risultato legale, ai sensi del citato art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Pizzolo Massimiliano nella sua qualità di Presidente  
Partecipa il Segretario del Comune Dr. Carnabuci Silvana. La seduta è pubblica.  
Ai sensi dell'art. 184 - ultimo comma - dell'O.E.E.LL vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:  
il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere Favorevole  
il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere Favorevole  
il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità, parere \_\_\_\_\_

*Il Presidente* dà lettura della proposta di deliberazione quindi relaziona in merito.

*Entra il Vice Sindaco Russotti Carmelo.*

*Il Consigliere D'Agostino* fa evidenziare che nel nuovo regolamento è stato modificato solo l'art.15 e a suo parere sembra esagerato l'aumento complessivo del 20% propone "l'aumento della tariffa su base I.S.T.A.T. del 2,8% ed inoltre che la perimetrazione degli spazi esterni sia proporzionale alle aree interne del richiedente".

*Il Consigliere Cundari Eugenio* è del parere che la proposta del Consigliere D'Agostino sia in contrasto con l'articolo del regolamento che stabilisce che l'area da concedere non può superare 1/3 di tutta l'area disponibile.

*Il Consigliere Cundari Eugenio* pertanto, propone di rettificare il comma 1 dell'art. 15 così come segue: "L'Occupazione del suolo comunale relativamente alle piazze per l'esposizione di tavoli e sedie da parte di titolari di pubblici esercizi (Bar - Ristoranti - Pizzerie e similari), nonché per l'esposizione di merci dei negozi di souvenir, può essere concessa soltanto a quei locali il cui ingresso insiste sull'area richiesta".

*Il Vice Sindaco* dissente da quanto detto dal Consigliere D'Agostino sia per la proporzione degli spazi da concedere sia per l'aumento percentuale ed in merito analizza una serie di motivi che determinano a suo parere l'aumento del 20% per cui tale aumento è congruo in rapporto agli aumenti I.S.T.A.T., ritiene inoltre, che il regolamento è elemento di certezza per qualsiasi punto vendita ed il criterio espresso dal Consigliere D'Agostino non è equo perché penalizza alcuni richiedenti. Invita quindi il consiglio ad esprimersi su criteri in maniera razionale.

*Il Consigliere Cundari Eugenio* ad integrazione della precedente proposta di rettifica propone di aggiungere all'art. 15 quanto segue: "Se c'è più di una richiesta che lo spazio venga diviso equamente tra i richiedenti. Se invece la richiesta è unica, l'autorizzazione non deve essere superiore alla metà di un terzo (1/3) e comunque con un massimo di 35 mq. Nelle piazze".

*Il Presidente* propone di integrare quanto proposto dal Consigliere Cundari Eugenio come segue: "Laddove vi sono casi che possono essere penalizzati nella concessione perché comunque prospicienti sul livello ma non possono usufruire di detta concessione perché la strada pubblica si interpone tra il richiedente e lo spazio da concedere che venga valutato come da criterio di concessione previsto al comma 1 articolo 15.

Si passa alla votazione dell'emendamento proposto dal Consigliere D'Agostino, presenti e votanti n. 9 - voti favorevoli 2 (D'Agostino - Turrisi) - contrari n. 7;

Emendamento del Consigliere Cundari Eugenio: Voti favorevoli 7 - Contrari 2 (D'Agostino e Turrisi);

Emendamento del Presidente : Voti favorevoli 7 contrari 2 (D'Agostino - Turrisi);

Si passa ai voti della proposta così come emendata che viene approvata con voti favorevoli 7 contrari 2 (D'Agostino - Turrisi) per dichiarazione come segue:

" *D'Agostino* - "Ricordo al Vice Sindaco che la tariffa ICI non è stata abbassata da quest'Amministrazione ma riconfermata al 5,5 per mille, non accettando tra l'altro la proposta dell'attuale minoranza di abbassare tale tariffa al 4 per mille anziché concedere 60.000 euro

all'A.S.C.di Castelmola. Ricordo che il regolamento adottato nel 1994 non è stato votato dagli attuali amministratori di maggioranza allora di minoranza, regolamento che viene oggi riproposto quasi nella sua totalità ciò dimostra mancanza di coerenza da parte di alcuni amministratori. Prendiamo atto comunque che quest'Amministrazione

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

UFFICIO PROPONENTE

SERVIZIO INTERESSATO

OGGETTO

AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.) -Adeguamento tariffe.=

Cap. \_\_\_\_\_

Competenza  Residui

Somma stanziata..... (-) L. \_\_\_\_\_

Variazioni in aumento... (-) L. \_\_\_\_\_

Variazioni in diminuzione (-) L. \_\_\_\_\_

Somme già impegnate.. (-) L. \_\_\_\_\_

Somma disponibile L. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 13, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, che testualmente recita:

*«Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto».*

ATTESTA

come dal prospetto che segue la copertura della complessiva spesa di L. \_\_\_\_\_

*L'atto in oggetto è approvato*  
*di parte*  
 Data... 29-01-04

Il Responsabile del servizio finanziario

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48) che testualmente recita:

*«1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sua regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.*

*2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente interessato e sua competenza.*

*3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.*

*4. I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto».*

sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  
**FAVOREVOLE=**

Data 29-01-2004

Il Responsabile

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:  
**Favorevole**

Data 29-01-04

Il Responsabile

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sotto il profilo della legittimità esprime parere:

Data

Il Segretario

DATA DELLA SEDUTA

Ordn. del g. ord. numero

DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL VERBALIZZANTE

DELIBERAZIONE NUMERO

- Soggetta a controllo preventivo di legittimità deve essere inviata al CAPO del servizio
- Non soggetta a controllo preventivo di legittimità deve essere inviata al CAPO del servizio

IL PRESIDENTE

Considerato che il vigente Regolamento T.O.S.A.P. è stato aggiornato ed approvato in data 07.10.1994, con Deliberazione di Consiglio n.63, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs 15.11.1993, n.507;

Considerato che nell'arco di dieci anni circa, detto Regolamento non ha subito variazioni alcuna sia nel contenuto che nelle tariffe, per cui si reputa opportuno aggiornare e rimodulare lo stesso secondo nuovi criteri di regolamentazione delle aree pubbliche di questo Centro, al fine di potere garantire agli utenti un'utilità razionale e ottimale per lo sviluppo dell'economia turistica e commerciale di Castellana Grotte, fra l'altro, di recente è stato classificato fra i "Borghi più belli d'Italia". Considerato, che, inoltre, si reputa opportuno rivedere le tariffe per la concessione di suolo e degli spazi ed aree pubbliche, sia per le concessioni "temporanee" che per le "permanenti", prevedendo un aumento del 20%;

Visto lo schema del nuovo Regolamento TOSAP riveduto ed aggiornato, predisposto dal ufficio competente, che allegato alla presente proposta ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

P R O P O N E

- 1°) Di approvare il nuovo Regolamento T.O.S.A.P., aggiornato e rimodulato, costituito da n.32 articoli più n.2 tabelle allegate (A e B) per le tariffe che vengono aumentate nella misura del 20% rispetto a quelle in vigore, Regolamento che allegato alla presente proposta ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2°) Di conferire mandato agli Uffici competenti per la pubblicazione del Regolamento TOSAP ai sensi di legge e per la l'applicazione dello stesso, dopo la data di entrata in vigore dell'atto deliberativo.-

IL PRESIDENTE





# COMUNE DI CASTELMOLA

Provincia di Messina

## REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(T.O.S.A.P.)

(RIMODULAZIONE E AGGIORNAMENTO)

## INDICE

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Applicazione della tassa .....	4
> 2 – Oggetto della tassa .....	4
> 3 – Occupazioni permanenti e temporanee.....	4
> 4 – Esclusioni ed esenzioni.....	6
> 5 – Soggetti passivi.....	6

### TITOLO II CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

Art. 6 – Graduazione e commisurazione della tassa .....	6
> 7 – Graduazione in rapporto alla durata .....	8
> 8 – Misura degli spazi occupati .....	8
> 9 – Nuove strade.....	8
> 10 – Mostre, vetrine, insegne, cartelli e simili .....	8

### TITOLO III MODALITA' RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI

Art. 11 – Domanda di occupazione .....	10
> 12 – autorizzazione e concessione .....	10
> 13 – Durata delle occupazioni .....	10
> 14 – Occupazioni d'urgenza .....	12
> 15 – Occupazione suolo per esposizione di tavoli e sedie .....	12
> 16 – Occupazione in occasione di fiere e mercati .....	12
> 17 – Cartelli o contrassegni .....	12
> 18 – Occupazioni abusive .....	12
> 19 – Obblighi dell'occupante .....	12
> 20 – Cauzione .....	14

**TITOLO IV**  
**GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TASSA**

Art. 21 – Gestione della tassa .....	14
> 22 – Modalità di pagamento .....	14
> 23 – Passi carrabili .....	16

**TITOLO V**  
**DECADENZA E REVOCA**

Art. 24 – Decadenza .....	16
> 25 – Revoca .....	16

**TITOLO VI**  
**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 26 – Appalto riscossione tassa occupazione temporanea .....	18
> 27 – Sanzioni .....	18
> 28 – Pubblicità del regolamento e della tariffa .....	18
> 29 – Disposizione transitoria .....	18



Art. 49.

Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalita' specifiche di assistenza, previdenza, sanita', educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonche' le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicita', gli orologi funzionanti per pubblica utilita', sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonche' di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

Nota all'art. 49:

- Il comma 1, lettera c), dell'art. 87 del D.P.R. n. 917/1986 e' il seguente:

"1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

(Omissis);

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali;

d) le societa' e gli enti ogni tipo, con o senza personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.".

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

#### Applicazione della tassa

1. La tassa per l'occupazione di spazi ed aeree pubbliche, o gravate da servitù di pubblico passaggio di cui agli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507 è applicata secondo le norme del presente regolamento e in base alle relative tariffe quali risultano da deliberazione di G.M. adottarsi entro il 31.10 di ogni anno valevole per l'anno successivo.

### Art. 2

#### Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono soggette alla tassa, infine, le occupazioni realizzate sui tratti delle strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato del Comune come delimitato con deliberazione n.200 in data 23.08.1994 di G.M..
5. Nel prosieguo del presente regolamento le condizioni di occupazione di "spazi e/o "aree pubbliche" vanno intese come comprendenti tutte le fattispecie oggetto della tassa.

### Art. 3

#### Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni si dividono in permanenti o temporanee:
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

**Art. 4**  
**Esclusioni ed esenzioni**

1. Sono escluse dalla tassa le occupazioni appartenenti al patrimonio disponibile al Comune o al demanio statale.
2. Sono esenti dalla tassa oltre quelle indicate nelle lettere a), b), c), e), f) e g) dell'art.49 del decreto legislativo 507/1993, le seguenti occupazioni occasionali individuate ai sensi della lettera d) del predetto articolo:
  - a. occupazioni di durata non superiore a 12 ore per l'attuazione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero.
  - b. Occupazioni di durata non superiore a 12 ore con ponti, scale, pali, mezzi meccanici e operativi, e simili per esecuzione di piccoli lavori di riparazione e manutenzione immobili, di manutenzione del verde pubblico per traslochi, ecc.;
  - c. Occupazioni di durata non superiore a 10 ore con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, effettuate in occasione di festività, celebrazioni e ricorrenze, purchè siano posti in contenitori facilmente movibili;
  - d. Occupazioni di soprassuolo pubblico con festoni, addobbi ecc.in occasione di festività e ricorrenze civiche e religiose, per tutta la durata delle stesse;
  - e. Occupazioni fino al massimo di un'ora per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

**Art. 5**  
**Soggetti passivi**

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
2. E' occupante di fatto colui che ha materialmente ed all'evidenza, la disponibilità dello spazio o area pubblica anche se nell'interesse di terzi.

**TITOLO II**  
**CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA**

**Art. 6**  
**Graduazione e commisurazione della tassa**

1. La tassa è graduata a seconda della categoria cui appartiene l'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche è quello risultante da specifica deliberazione.
3. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari.

#### Art. 7

#### Graduazione in rapporto alla durata

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 45 del decreto legislativo 507/1993, vengono stabiliti i seguenti tempi delle occupazioni temporanee e le relative misure tariffarie di riferimento:
  - (a) fino a 12 ore: riduzione della tariffa giornaliera del 20% ↗
  - b. oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa giornaliera ordinaria.
2. per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 25%.

#### Art. 8

#### Misura degli spazi occupati

1. I criteri di misurazione degli spazi occupati, salvo che non sia diversamente stabilito, sono quelli indicati nei commi 4 e 5 dell'art. 42 del decreto legislativo 507/1993; le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono sempre calcolate in ragione del 10 per cento.
2. La estensione dello spazio occupato si computa considerando la superficie della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo, partendo dalle linee più sporgenti dello stesso.
3. Nel computo dello spazio occupato da tavoli, sedie, sgabelli, panche, vasi da fiori, lampioni e simili, sia o meno tale occupazione recinta da balaustre od altro, si valuta la superficie del massimo poligono entro il quale può essere circoscritta l'area, con riferimento ai punti più esterni della effettiva occupazione.

#### Art. 9

#### Nuove strade

1. Le strade, così come gli spazi e le altre aree pubbliche, di nuova formazione prendono la classifica da quelle di maggiore categoria dalle quali partono o nelle quali sfociano.

#### Art. 10

#### Mostre, vetrine, insegne, cartelle e simili

1. La estensione dello spazio occupato da mostre, vetrine, insegne, cartelli e simili, viene misurata in base alla superficie sulla fronte, vuoto per pieno, valutando anche la effettiva frazione di metro lineare della larghezza e dell'altezza dell'intero oggetto tassabile.

2. La estensione dello spazio occupato con cartelli a braccio o in angolo alle vie viene misurata in base alla superficie del maggior rettangolo circoscritto.

### **TITOLO III**

#### **MODALITA' RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI**

#### **Art. 11**

##### **Domanda di occupazione**

1. Salvo i casi diversamente regolati dal presente regolamento, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è subordinata alla presentazione di domanda in bollo, nella quale devono essere indicati, oltre alle generalità ed al codice fiscale del richiedente, la località, l'oggetto, la durata ed i motivi dell'occupazione, nonché la misura dello spazio od area da occupare, rappresentati, con idoneo disegno odierno.
2. L'avvio dei procedimenti, l'istruttoria delle domande ed il rilascio dei provvedimenti finali sono conclusi dalle unità organizzative competenti, con le modalità e nei termini per i procedimenti, come determinati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### **Art. 12**

##### **Autorizzazione e concessione**

1. L'autorizzazione per le occupazioni temporanee è rilasciata, con proprio provvedimento, dal responsabile dell'unità organizzativa che verrà designato con apposita deliberazione.
2. Per le occupazioni occasionali di cui al comma 2 del precedente articolo 4, l'interessato deve dare preventiva comunicazione scritta all'ufficio di polizia municipale almeno 5 giorni prima dell'occupazione; l'autorizzazione si intende accordata qualora l'ufficio non comunichi il proprio motivato diniego entro 5 giorni successivi alla presentazione della comunicazione.
3. La concessione per le occupazioni permanenti è approvata dalla Giunta Comunale ed il relativo provvedimento è rilasciato dal Funzionario Responsabile.
4. Il provvedimento di concessione o autorizzazione, che deve contenere le eventuali prescrizioni speciali imposte all'occupante, si intende sempre rilasciato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con la facoltà da parte dell'Amministrazione comunale di revocarlo, modificarlo o sospenderlo in qualunque tempo per motivi di ordine pubblico, di pubblico interesse o per esigenze della Pubblica Amministrazione.
5. La concessione e l'autorizzazione sono strettamente personali e ne è vietata la cessione.
6. La concessione, l'autorizzazione e la ricevuta di pagamento della tassa dovranno essere sempre esibite ad ogni richiesta dei funzionari comunali competenti, degli incaricati della riscossione, degli agenti della polizia municipale e della forza pubblica.

#### **Art. 13**

##### **Durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni scadono con lo spirare del tempo per il quale furono autorizzate, calcolato con la fine della giornata, salvo proroga o rinnovo da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza.

**Art. 14**  
**Occupazione d'urgenza**

1. In caso di situazioni d'emergenza ovvero quando sia necessario eseguire lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere attuata prima del rilascio del formale provvedimento.
2. In tal caso l'interessato ha l'obbligo di darne immediata comunicazione alla polizia municipale ovvero all'unità organizzativa competente, per il rilascio del provvedimento in sanatoria.

**Art. 15**  
**Occupazione suolo per esposizione di tavoli e sedie**

1. L'occupazione del suolo comunale relativamente alle piazze per l'esposizione di tavoli e sedie da parte di titolari di pubblici esercizi (Bar - Ristoranti - Pizzerie e similari), nonché per l'esposizione di merci dei negozi di souvenir, può essere concessa soltanto a quei locali il cui ingresso insiste sull'area richiesta. Se c'è più di una richiesta, che lo spazio venga diviso equamente tra i richiedenti. Se invece la richiesta è unica, l'autorizzazione non deve essere superiore alla metà di un terzo (1/3) e comunque con un massimo di 35 mq. nelle piazze.
2. Laddove ci sono casi che possono essere penalizzati nella concessione perché comunque prospicienti sul livello ma non possono usufruire di detta concessione perché la strada pubblica si interpone tra il richiedente e lo spazio da concedere che venga valutato come da criterio di concessione previsto al comma 1 art. 15.
3. L'occupazione di suolo comunale destinata per l'esposizione di tavoli e sedie di pertinenza degli esercizi pubblici (Bar - Ristoranti - Pizzerie e similari), dovrà essere ben delimitata e recintata con ringhiere, fioriere etc., su espressa indicazione dell'Amministrazione Comunale tramite gli organi dell'Ufficio Tecnico.
4. L'occupazione di suolo comunale nelle Piazze del paese non può essere consentita qualora comporti intralcio o disagi alla libera circolazione delle persone e degli automezzi; detta occupazione non può essere superiore ad un terzo della superficie totale della piazza.
5. Per eventuali concessioni di suolo comunale già effettuate dall'Amministrazione in contrasto con i commi 1. 2. e 3. suindicati, possono essere adottati i provvedimenti di revoca, per una più organica fruizione ed utilizzo degli spazi pubblici in armonia allo sviluppo turistico ed economico del Paese.

**Art. 16**  
**Occupazioni in occasione di fiere e mercati**

1. L'ufficio di polizia municipale o gli incaricati del servizio di accertamento e riscossione della tassa curano l'accesso dei commercianti agli spazi loro assegnati in occasione di fiere e mercati, nell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e di quelli dei mercati, di polizia urbana e d'igiene.

**Art. 17**  
**Cartelli o contrassegni**

1. La Giunta Comunale, qualora lo ritenga opportuno, potrà imporre agli occupanti spazi ed aree pubbliche l'obbligo di munirsi a proprie spese, di appositi cartelli o contrassegni riportanti il numero progressivo dell'autorizzazione o concessione e la data di scadenza della occupazione.

**Art. 18**  
**Occupazioni abusive**

1. Si ha occupazione abusiva sia da parte di chi occupa lo spazio pubblico in mancanza, anche sopraggiunta, di un valido titolo.
2. L'occupante abusivo è tenuto al pagamento della tassa.

**Art. 19**  
**Obblighi dell'occupante**

1. L'occupante ha l'obbligo di osservare rigorosamente tutte le prescrizioni stabilite nel provvedimento di concessione o di autorizzazione.
2. Ogni oggetto che occupa suolo pubblico deve essere collocato in modo da non costituire pericolo per i passanti, da non danneggiare i fabbricati vicini ed il suolo sul quale viene posto e da non intralciare la viabilità o l'accesso alle abitazioni ed ai negozi.
3. E' vietato alterare in alcun modo il suolo occupato, infiggervi pali o punte, smuovere la pavimentazione o il terreno a meno che ciò non sia espressamente consentito; in tal caso l'occupante è tenuto al ripristino, a proprie cura e spese, secondo le prescrizioni impartite dall'ufficio comunale.
4. L'occupante ha l'obbligo di mantenere e lasciare, al termine dell'occupazione, in perfette condizioni di ordine e pulizia lo spazio occupato facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
5. Ogni violazione alle disposizioni di cui sopra, anche se compiuta dall'occupante abusivo, è soggetta alle sanzioni stabilite; il contravventore è tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni.

**Art. 20**  
**Cauzione**

1. La Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, può stabilire i casi in cui il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di occupazione è subordinato alla preventiva prestazione di idonea cauzione, a garanzia degli obblighi assunti dall'occupante.

2. La Giunta, col predetto atto, determina altresì le modalità per la costituzione e lo svincolo della cauzione.

## TITOLO IV GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TASSA

### Art. 21 Gestione della tassa

1. Il Funzionario responsabile del servizio designato ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 507/1993, provvede all'organizzazione e gestione della tassa e si avvale a tal fine, della collaborazione delle unità organizzative competenti per le occupazioni e degli altri uffici e servizi comunali nonché dell'attività di controllo e di accertamento svolta dalla polizia municipale.
2. In caso di inerzia, il funzionario ha l'obbligo di sollecitare i predetti uffici e servizi dandone anche comunicazione al Sindaco.

### Art. 22 Modalità di pagamento

1. La tassa deve essere pagata mediante gli appositi bollettini di conto corrente postali intestati al Comune o al Concessionario del servizio.
2. Nei casi in cui è consentito, il versamento diretto va effettuato nelle mani degli agenti riscuotitori i quali hanno l'obbligo di rilasciare quietanza da staccarsi da bollettari preventivamente vidimati dal funzionario responsabile del servizio e dal ragioniere/economista comunale.

### Art. 23 Occupazioni permanenti. Discipline e tariffe. Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa:

a) Occupazione del suolo comunale:

	Classi di Comuni	
	Minima per mq. Lire	Massima per mq. lire
Classe I.....	85.000	127.000
Classe II.....	68.000	102.000
Classe III.....	54.000	81.000
Classe IV.....	43.000	64.000
Classe V.....	34.000	51.000

- b) Occupazione del suolo provinciale:  
minima lire 34.000 mq. massima lire 51.000 mq.
- c) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa, di cui alle lettere a) e b), può essere ridotta fino ad un terzo.
2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30 per cento.
  3. Per i passi carrabili, la tariffa di cui al comma 1 è ridotta al 50 per cento.
  4. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
  5. La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.
  6. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune o dalla provincia, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. l'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
  7. La tassa non è dovuta per i semplici, accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
  8. I Comuni e le Province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 7 e tenuto conto dell'esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10 per cento.
  9. La tariffa è parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai Comuni o dalle Province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
  10. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa può essere ridotta fino al 30 per cento.
  11. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili, con passerelle e scale di accesso, può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possano ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune o alla Provincia. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.
  12. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dai Comuni e dalle Province, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

## TITOLO V DECADENZA E REVOCA

### Art. 24 Decadenza

1. Sono causa di decadenza dell'autorizzazione e della concessione:
  - a) le reiterate violazioni, da parte dell'occupante o dei suoi dipendenti o collaboratori, degli obblighi stabiliti dal regolamento o dal provvedimento rilasciato;
  - b) la mancata presentazione, entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno del rilascio stesso, della denuncia di occupazione permanente di cui all'art. 50 del decreto legislativo 507/1993;
  - c) il mancato pagamento della tassa di occupazione.
2. Il provvedimento di decadenza è adottato dai responsabili delle unità organizzative competenti, previa conforme deliberazione della Giunta Comunale per le occupazioni permanenti e va notificato all'interessato.

### Art. 25 Revoca

1. L'autorizzazione e la concessione di occupazione possono essere sempre revocate con provvedimento del funzionario responsabile dell'unità organizzativa competente, previa conforme deliberazione della Giunta Comunale per le occupazioni permanenti, per motivi di ordine pubblico o di pubblico interesse.
2. La revoca, che va notificata all'interessato, dà diritto alla restituzione della tassa già pagata in proporzione al periodo di mancato utilizzo, con esclusione degli interessi e di qualsiasi altra indennità.

## TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### Art. 26 Servizio in concessione

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa, oltre che essere fatto direttamente dal Comune per mezzo dei suoi incaricati, può essere affidato in concessione a terzi ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 507/1993.

**Art. 27**  
**Sanzioni**

Salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 53 del decreto legislativo 507/1993, le violazioni al presente regolamento sono punite, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n.383, con la sanzione amministrativa da €. 51,65 a €.258,23; si applicano le disposizioni contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

**Art. 28**  
**Pubblicità del regolamento e della tariffa**

1. Una copia del presente regolamento e della tariffa deve essere sempre esposta nei locali dell'ufficio comunale ovvero dell'ufficio del concessionario del servizio, a disposizione del pubblico per la consultazione.

**Art. 29**  
**Disposizioni transitorie**

1. Le concessioni in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono assoggettate alla nuova disciplina del presente regolamento.

**Art. 30**

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengono indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animate durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- f) Le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

**Art. 31**  
**Abrogazioni**

1. Sono abrogati gli articoli da 192 a 200 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte non compatibile con le norme di cui al presente capo. Sono, altresì, abrogate le disposizioni di cui all'art. 39 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, l'articolo unico della legge 6 marzo 1958, n. 177, l'articolo unico della legge 26 luglio 1961, n. 711, l'art. 5 della legge 18 aprile 1962, n. 208 nonché le disposizioni di cui al decreto dei Ministri delle finanze e dell'interno 26 febbraio 1933, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1933, per la parte concernente la tassazione delle linee elettriche e telefoniche ed ogni altra disposizione di legge incompatibile con le norme del presente capo.

**ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE**

Categoria	Denominazione delle strade ed aree pubbliche
1 <sup>^</sup>	Piazza Duomo, Piazza S. Antonino, Piazza S. Giorgio, Via Pio IX° e Via A. De Gasperi fino all'Hotel Panorama di Sicilia;
2 <sup>^</sup>	Il resto del Centro Urbano
3 <sup>^</sup>	Frazioni e contrade al di fuori del perimetro urbano

**Art. 32**

1. La tassa per l'occupazione suolo, spazi ed aree pubbliche, disciplinata dal presente regolamento, sarà applicata secondo le tariffe riportate nelle tabelle A) e B) di seguito allegate.



(TABELLA -A-)

TARIFFA RELATIVA ALLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Tipologia	Rif. art. D. Lgs. 507	Tariffa per categorie di aree (per ogni mq o ml e per giorno, salvo diverse indicazioni)		
		1	2	3
<p>a) Per occupazioni di suolo pubblico - Tariffa</p> <p>F: Per occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta del 50% (fra il 20 ed il 50 per cento)</p>	45, c. 1 e 2	Euro <sup>2,98</sup> 2,48 (L. 4800)	Euro <sup>2,23</sup> 1,86 (L. 3.600)	Euro 1,24 (L. 2.400)
<p>b) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento.</p>	45, c. 3	-30%	-30%	-30%
<p>c) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 20% (può essere aumentata in misura non superiore al 50 per cento)</p>	45, c. 4	+20%	+20%	+ 20%
<p>d) Le tariffe di cui ai precedenti punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto</li> <li>- sono ridotte dell' 80 per cento per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante</li> <li>- sono ridotte del 50 per cento per le occupazioni temporanee per i fini di cui all' art. 46 del decreto 507/93 (occupazioni del sottosuolo e soprassuolo)</li> </ul>	45, c. 5	-50%	-50%	-50%
<p>e) Per le occupazioni con autoveicoli di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune, la tariffa è aumentata/diminuita del 20% (può essere variata in aumento o diminuzione fino al 30 per cento)</p>	45, c. 6	+ 20%	+ 20%	+ 20%
<p>f) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, le tariffe sono ridotte del 50% (possono essere ridotte fino al 50 per cento)</p>	45, c. 6-bis	- 50%	- 50%	- 50%
<p>g) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa è ridotta dell' 50 per cento.</p>	45, c. 7	-50%	-50%	-50%
<p>h) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente per le quali è disposta la riscossione mediante convenzione, la tariffa è ridotta del 50 per cento</p>	45, c. 8			
<p>i) Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 46 del decreto 507/93, la tassa è determinata in misura forfettaria, in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, come segue:</p> <p>1. occupazioni di durata non superiore a trenta giorni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fino a 1 km lineare ..... (più 50%) .....</li> <li>- superiore a 1 km lineare (la tassa è maggiorata del 50%).....</li> </ul> <p>2. occupazioni di durata da 31 a 90 giorni (la tassa di cui al punto 1) è maggiorata del 30 per cento):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fino a 1 km lineare .....</li> <li>- superiore a 1 km lineare .....</li> </ul> <p>3. occupazioni di durata da 91 a 180 giorni (la tassa di cui al punto 1) è maggiorata del 50 per cento):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fino a 1 km lineare .....</li> <li>- superiore a 1 km lineare .....</li> </ul> <p>4. occupazioni di durata superiore a 180 giorni (la tassa di cui al punto 1) è maggiorata del 100 per cento):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fino a 1 km lineare .....</li> <li>- superiore a 1 km lineare .....</li> </ul>	47, c. 5	+ 50%	+ 50%	+ 50%
		+ 30%	+ 30%	+ 30%
		+ 50%	+ 50%	+ 50%
		+ 100%	+ 100%	+ 100%



(TABELLA -B-)

Allegato deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## TARIFFA RELATIVA ALLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE OCCUPAZIONI PERMANENTI

Tipologia	Rif. art. D. Lgs. 507	Tariffa per categorie di aree (per ogni mq. e per anno, salvo diversa indicazione)		
		1	2	3
a) Occupazioni di suolo pubblico - Tariffa	44, c. 1 lett. a)	26,02 Euro 21,69	Euro 21,38	Euro 21,07
b) Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta a <u>33%</u> (la tariffa può essere ridotta fino ad un terzo)	44, c. 1 lett. c)			
c) Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30 per cento.	44, c. 2			
d) Per i passi carrabili, la tariffa è ridotta al 50 per cento.	44, c. 3			
e) Per gli accessi carrabili o pedonali (a raso) per i quali, a seguito di rilascio di apposito cartello, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, la tariffa ordinaria è ridotta del <u>10%</u> (fino al 10%)	44, c. 8			
f) Per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa ordinaria è ridotta del <u>10%</u> (fino al 10%)	44, c. 9			
g) Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta del <u>10%</u> (può essere ridotta fino al 30%)	44, c. 10			
h) Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie: la tassa, determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprende le strade soggette a servizio di pubblico passaggio, per ogni Km lineare o frazione e per anno, è di lire (da 250.000 a 500.000)	47, c. 1	Euro 154,94 N.B.: Per la seconda casa la tariffa è maggiorata del 30%		
i) Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura complessiva di L. 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime	47, c. 2 bis	Euro 30,99		
l) Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale, fino ad un massimo di 5 km lineari, è di lire (da 100.000 a 200.000) Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 km è dovuta una maggiorazione di lire (da 20.000 a 40.000)	47, c. 3	Euro 61,97 più maggiorazione di	Euro 15,49	
m) Distributori di carburanti (occupazione di suolo e di sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati): tassa annuale per distributore	48, c. 1	N.B. Si applica la minima tariffa ai sensi dell'art. 48)		
n) Occupazione di suolo e soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi: tassa annuale per apparecchio	48, c. 7	Euro 21,69	Euro 21,38	Euro 21,07

non fa altro che parlare bene e razzola male, continuando a gravare pesantemente sui cittadini ed in questo caso aumentando la tariffa T.O.S.A.P. del 20%, riteniamo inoltre che non viene regolamentata la concessione di suolo pubblico sulle strade, per questi motivi votiamo contro

*Il Consigliere Cundari Eugenio* contesta quanto detto dal Consigliere D'Agostino e gli fa osservare, fra l'altro, che la seduta in prima convocazione non s'è fatta perché mancava il numero legale e non la maggioranza come afferma il consigliere D'Agostino. La maggioranza è presente e compatta, e porta avanti il programma presentato da quest'Amministrazione. La minoranza per motivi strumentali ed ostruzionistici non ha voluto partecipare nella seduta di inizio facendo causare un rinvio alla data odierna che è da ritenere solo ostruzionistico. La maggioranza per il bene di Castelmola è aperta al dialogo e gradirebbe che l'opposizione facesse più gli interessi dei Castelmolesi con il dialogo che è il metro della democrazia.

*Il Consigliere D'Agostino* fa osservare che non è la prima volta che ciò capita, i numeri li deve garantire la maggioranza, invita quindi il Consigliere Cundari Eugenio ad amministrare bene e non venire a Castelmola solo per sputare sentenze e alzare la mano in Consiglio Comunale.

*Il Consigliere Cundari Eugenio* invita il Consigliere D'Agostino a non offendere i Consiglieri, a non travisare i fatti atteso che i cittadini hanno fatto la loro scelta con il voto invitando l'attuale maggioranza a continuare ad amministrare come in passato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la lettura della proposta;
- Uditi i vari interventi;
- Visti gli esiti delle votazioni come sopra riportate ;
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

## DELIBERA

1. Di integrare e modificare l'art. 15 del regolamento depositato agli atti del Comune secondo gli emendamenti votati come in premessa indicato disponendone conseguentemente la relativa rettifica;
2. Approvare la proposta avente per oggetto: "Aggiornamento regolamento comunale per l'occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) - Adeguamento tariffe" che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale come debitamente rettificata;

La presente deliberazione viene letta e sottoscritta per come segue:

Il Presidente del Consiglio

Il Consigliere Anziano

f.to

Pizzolo Massimiliano

Il Segretario comunale

f.to

Silvana Carnabuci

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale dal 15-2-2004 al \_\_\_\_\_ col n. \_\_\_\_\_ del Reg. pubblicazioni.

Il Messo

f.to \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente Deliberazione, ai sensi della L.R. 3 DIC 1991, n. 44:

è stata fissata all'Albo Pretorio il 15.02.2004 per rimanervi per giorni 15 consecutivi (art. 11, comma 1):

con lettera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata trasmessa al CO.RE.CO. S. Centrale/Provinciale di \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

Data Residenza municipale, li \_\_\_\_\_

f.to S. CARNABUCI

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Sezione \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_

*Ripubblicata il 16-3-2004  
fino al 5-4-2004*

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA:

- a)  ai sensi dell'art. <sup>12</sup>16, della L.R. 3/12/1991, n. 44.
- b)  ai sensi dell'art. 18, comma 6 - 9 (\*) della L.R. 3/12/1991, n. 44.
- c)  per decorrenza dei termini della ricezione da parte del Co.Re.Co dei chiarimenti, o degli elementi integrativi di giudizio, senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento (Art. 19 commi 1 e 2).

Data Residenza municipale, li 26-2-2004


Il Segretario Comunale

f.to

S. CARNABUCI

È copia conforme all'originale,

li 5-4-2004



La presente deliberazione è stata trasmessa per

l'esecuzione all'ufficio \_\_\_\_\_

li \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Ufficio